



PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

Reg. delib. n. 726

Prot. n.

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

OGGETTO:

Disposizioni operative per il riconoscimento dei costi derivanti dall'applicazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del COVID-19 negli ambienti di lavoro, applicazione dell'elenco prezzi approvato con deliberazione giuntale 28 dicembre 2017 n. 2322 anche per l'anno 2019 e 2020 e aggiornamento del medesimo per l'anno 2020 - art. 7 ter della legge provinciale n. 2 del 2020.

Il giorno **29 Maggio 2020** ad ore **11:13** nella sala delle Sedute
in seguito a convocazione disposta con avviso agli assessori, si è riunita

LA GIUNTA PROVINCIALE

sotto la presidenza del

PRESIDENTE

MAURIZIO FUGATTI

Presenti:

VICEPRESIDENTE
ASSESSORE

MARIO TONINA
MIRKO BISESTI
ROBERTO FAILONI
MATTIA GOTTARDI
STEFANIA SEGNANA
ACHILLE SPINELLI
GIULIA ZANOTELLI

Assiste:

IL DIRIGENTE

LUCA COMPER

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta

Il Relatore espone quanto segue.

Allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi della pandemia da COVID-19, sono stati adottati a livello statale una serie di decreti-legge, dpcm e ordinanze che recano per l'intero territorio nazionale misure stringenti di contenimento e di limitazione degli spostamenti delle persone fisiche. A questi atti sono seguite specifiche ordinanze e disposizioni anche a livello provinciale.

A seguito dell'evolversi dell'emergenza sanitaria, il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 26 aprile 2020 prevede per il 4 maggio 2020 la data di inizio del graduale ritorno all'attività produttiva a seguito della pandemia. In particolare, dal 4 maggio 2020 riprendono le attività manifatturiere, commercio all'ingrosso, Edilizia Civile e lavori di costruzione specializzati (codici ATECO 42 e 43) e le relative filiere. Il medesimo decreto stabilisce che le imprese le cui attività non sono sospese devono rispettare i contenuti del protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus COVID-19 negli ambienti di lavoro sottoscritto il 24 aprile 2020 fra il Governo e le parti sociali di cui all'allegato 6 del decreto, nonché, per l'ambito dei cantieri, il protocollo condiviso di regolamentazione per il contenimento della diffusione del covid-19 nei cantieri, sottoscritto il 24 aprile 2020 fra il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e le parti sociali. La mancata attuazione dei protocolli che non assicuri adeguati livelli di protezione determina la sospensione dell'attività fino al ripristino delle condizioni di sicurezza.

Nell'obiettivo di coordinare l'intervenuta normativa nazionale con le ordinanze provinciali in materia e al fine di consentire l'effettiva ripresa delle attività nel settore dei cantieri pubblici, garantendo al contempo adeguati livelli di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori e della popolazione, è stata adottata l'ordinanza del Presidente della Provincia autonoma di Trento n. 250299/1 del 6 maggio 2020, recante ulteriori disposizioni relative a misure straordinarie in materia di contratti pubblici in ragione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, a seguito dell'adozione del DPCM 26 aprile 2020.

L'ordinanza dispone che per l'esecuzione di lavori, servizi e forniture pubblici o di interesse pubblico, gli operatori economici esecutori sono tenuti ad applicare le vigenti misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus COVID-19 negli ambienti di lavoro, conseguenti all'adozione dei protocolli statali e provinciali in materia, adeguando conseguentemente il PSC, ove previsto, o il DUVRI, ove previsto, e i POS, allegati al contratto.

L'ordinanza stabilisce inoltre che i costi diretti derivanti dall'applicazione delle predette misure sono riconosciuti dalla stazione appaltante agli esecutori, per il periodo di applicazione, quali oneri della sicurezza, non soggetti a ribasso, in prima applicazione e fino a diversa disposizione provinciale e in subordine statale, nell'intervallo dall'1% al 4% dell'importo a base di affidamento, sulla base di specifico computo.

L'ordinanza stabilisce anche che, con riferimento ai contratti di lavori, servizi e forniture stipulati prima dell'ordinanza stessa, l'emergenza sanitaria in atto è considerata quale causa di forza maggiore che giustifica il ritardo nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali, escludendo l'applicazione delle penali e la richiesta di indennizzi o risarcimenti da parte dell'aggiudicatario.

Successivamente, con l'art. 58 della legge provinciale del 13 maggio 2020, n. 3 (entrata in vigore il 14 maggio 2020) è stato introdotto l'articolo 7 ter della legge provinciale n. 2 del 2020, recante disposizioni in materia di riconoscimento dei costi diretti derivanti dall'applicazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del COVID-19 negli ambienti di lavoro.

L'articolo 7 ter stabilisce che nei contratti di lavori, servizi e forniture pubblici, i costi derivanti dall'applicazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del COVID-19

negli ambienti di lavoro, conseguenti all'adozione dei protocolli statali e provinciali in materia, sono riconosciuti dall'amministrazione agli esecutori dei suddetti contratti, per il periodo di applicazione, quali oneri della sicurezza non soggetti a ribasso. Tali costi si riferiscono a tutti gli apprestamenti e ai dispositivi individuali e collettivi finalizzati al contenimento del rischio da Covid-19. Tali costi sono stabiliti dall'elenco provinciale dei prezzi o da specifiche disposizioni provinciali. La nuova disposizione prevede anche l'applicazione delle disposizioni statali intervenute successivamente alla legge provinciale che prevedono forme complessivamente migliorative per gli operatori economici per il riconoscimento dei costi della sicurezza in oggetto.

L'art. 62 della citata lp 3/2020, infine, chiarisce che, con riferimento alla disciplina delle modifiche dei contratti durante il periodo di validità, le modifiche nell'esecuzione del contratto necessarie in ragione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 possono essere ricondotte alle necessità di modifica determinate da circostanze imprevedibili nella fase di preparazione della gara, con riferimento alle procedure già concluse e ai contratti già stipulati alla data di entrata in vigore della legge.

A fronte del composito quadro normativo sopra riportato e considerata la necessità di consentire l'effettiva ripresa delle attività di esecuzione dei contratti pubblici in piena sicurezza, si provvede ora ad adottare opportune disposizioni operative per il riconoscimento dei costi diretti derivanti dall'applicazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del COVID-19 negli ambienti di lavoro, con riferimento ai contratti di lavori, servizi e forniture, e ad aggiornare l'Elenco prezzi provinciale in materia di lavori pubblici.

L'allegato A al presente provvedimento reca le disposizioni operative per il riconoscimento dei costi diretti derivanti dall'applicazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del COVID-19 negli ambienti di lavoro con riferimento ai contratti di lavori, servizi e forniture pubblici e di interesse pubblico, fornendo indicazioni sulle attività da effettuare in relazione allo stato della procedura.

L'art.13 comma 1 della L.P. 10 settembre 1993, n. 26 in materia di lavori pubblici di interesse provinciale disciplina, ai fini della trasparenza e del coordinamento dell'attività tecnico-amministrativa, la formazione e l'approvazione dell'elenco prezzi da applicarsi nel settore dei lavori pubblici. Il comma 3 del medesimo articolo puntualizza che *“l'elenco prezzi costituisce necessario parametro di riferimento sia nella fase di progettazione e di affidamento lavori sia nell'eventualità di definizione o di concordamento di nuovi prezzi”*, prevede la possibilità, con pubblicazione entro il 31 dicembre di ogni anno, che esso sia aggiornato annualmente.

La Giunta Provinciale con deliberazione 28 dicembre 2017 n. 2322, pubblicata in data 4 gennaio 2018 sul Bollettino Ufficiale della Regione Trentino Alto-Adige/Südtirol, ha approvato la revisione e l'aggiornamento dell'elenco prezzi per l'anno 2018. La competenza tecnica nella gestione - formalizzazione, revisione, aggiornamento - dell'elenco prezzi faceva capo, fino al marzo 2019, all'Ufficio osservatorio e prezzario dei lavori pubblici, incardinato nel Dipartimento Infrastrutture e mobilità.

Dopo l'approvazione dell'elenco prezzi per l'anno 2018, la Giunta Provinciale non ha più adottato alcuna variazione o aggiornamento dello stesso in ragione del fatto che:

- l'elenco prezzi per l'anno 2018 era il risultato di un significativo lavoro di revisione portato a termine da un gruppo di tecnici appartenenti a diverse strutture amministrative impegnate nei lavori pubblici di interesse provinciale (il processo di revisione e adeguamento di tutte le analisi ha interessato, infatti, più dell'80% dell'intero prezzario).
- il nuovo esecutivo ha inteso riorganizzare le strutture amministrative – complesse e semplici – dell'Ente e tra queste anche l'Ufficio osservatorio e prezzario dei lavori pubblici che, con deliberazione 23 marzo 2019 n. 425 “Atto organizzativo della Provincia”, e delibera 21 febbraio

2020 n. 257 è stato ridenominato con diverse funzioni in “Ufficio osservatorio provinciale dei contratti pubblici” e incardinato nel Servizio regolazione e innovazione nei contratti pubblici;

- le funzioni relative alla revisione dell’elenco prezzi, sempre in forza della deliberazione sopraindicata, sono incardinate in capo all’Agenzia provinciale per le opere pubbliche (APOPOP) che, a sua volta, doveva adeguare l’organizzazione interna alle nuove funzioni;
- i prezzi delle lavorazioni nel biennio 2019 – 2020 non hanno subito sostanziali modifiche tali da richiedere una revisione complessiva o parziale dell’elenco prezzi 2018.

Ciò posto, nel momento attuale la Giunta Provinciale ha una duplice necessità:

1. deliberare che i prezzi indicati nell’elenco per l’anno 2018 ed approvati con deliberazione n. 2322 del 28 dicembre 2017 sono applicabili, come parametro di riferimento sia nella fase di progettazione e di affidamento lavori sia nell’eventualità di definizione o di concordamento di nuovi prezzi, anche per gli anni 2019 ed il corrente 2020;
2. deliberare per il 2020 un aggiornamento all’elenco prezzi necessitato dalla situazione contingente in cui si sono trovati e si troveranno anche nell’immediato futuro coloro che progettano ed appaltano opere pubbliche nell’apprestare, in esecuzione della normativa d’emergenza nazionale e provinciale, le misure organizzative per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus COVID-19.

In ordine all’aggiornamento all’elenco prezzi si evidenziano per chiarezza espositiva ed in forma sintetica gli obiettivi, la natura delle variazioni oggetto di deliberazione che interessano esclusivamente il settore “Costi della sicurezza”, capitolo S.90 EMERGENZA COVID (S.90.10 Apprestamenti di protezione individuale - S.90.20 Apprestamenti di protezione collettiva - S.90.30 Presidi sanitari).

Denominatore comune per tutte le voci oggetto di aggiornamento è la sicurezza logistico-sanitaria dei lavoratori impiegati in cantiere per il tramite dell’apprestamento di misure che contemplano l’approvvigionamento e dotazione di dispositivi di protezione individuale (mascherine di protezione, guanti monouso, kit sicurezza), la sanificazione periodica e costante degli ambienti e delle superfici (luoghi comuni, attrezzature, distributori), la previsione di spazi e percorsi diversificati all’interno dell’area cantiere per consentirne l’accesso in condizioni di sicurezza.

L’elenco di voci della sicurezza specifiche per il contenimento della diffusione del virus COVID-19 in odierna approvazione è finalizzato ad agevolare il compito del coordinatore per la sicurezza (CSE) e del committente, fermo restando che rimane in carico al coordinatore e/o al committente valutare in maniera approfondita le misure da adottare per evitare o contenere il rischio di contagio e quantificare conseguentemente i costi per la sicurezza rapportandoli allo specifico cantiere.

Si propone, con il presente provvedimento, ai sensi dell’art. 13 della L.P. 10 settembre 1993 n. 26 di dichiarare che l’elenco prezzi da applicare ai lavori pubblici di interesse provinciale, per l’anno 2019 e 2020 è quello approvato per il 2018 con deliberazione del 28 dicembre 2017 n. 2322 e pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Trentino Alto-Adige/Südtirol del 4 gennaio 2018 nonché di approvare per l’anno 2020 un aggiornamento a quell’elenco prezzi per remunerare le misure organizzative che dovranno adottare gli operatori per contrastare e contenere la diffusione del virus Covid-19.

Con riferimento ai contratti di appalto di lavori e ai contratti di servizi tecnici di direzione lavori e di coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione relativi ai medesimi contratti di appalto di lavori, appare necessario tenere conto, per tutta la durata del periodo emergenziale, dei maggiori costi a carico degli operatori economici dovuti alla revisione delle procedure lavorative e gestionali in cantiere a seguito della pandemia in atto. A tal fine, si propone di riconoscere, fino a diversa determinazione della Provincia, un aumento degli oneri aziendali per la sicurezza nelle spese generali, nei predetti contratti:

- di due punti percentuali dell'importo da liquidare, escluse le voci della sicurezza, nei contratti dove opera una sola impresa, di qualsiasi tipologia;
- di tre punti percentuali dell'importo da liquidare, escluse le voci della sicurezza, nei contratti dove operano più imprese e riguardano lavori stradali e infrastrutturali;
- di quattro punti percentuali dell'importo da liquidare, escluse le voci della sicurezza, nei contratti di opere civili, diversi dalle precedenti tipologie.

Nei contratti di servizi e di forniture, il direttore dell'esecuzione può proporre al responsabile del procedimento l'aumento degli oneri aziendali per la sicurezza nelle spese generali previste nel contratto originario, connesso ai maggiori costi a carico degli operatori economici dovuti alla revisione delle procedure lavorative e gestionali a seguito della pandemia in atto, in occasione dell'eventuale adozione della modifica contrattuale conseguente all'applicazione delle vigenti misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus COVID-19 negli ambienti di lavoro.

I costi aziendali per la sicurezza di cui sopra sono riconosciuti limitatamente ai cantieri attualmente aperti, per quelli sospesi che saranno riaperti e per quanti saranno consegnati durante la fase emergenziale COVID-19, relativamente alle lavorazioni contabilizzate o le lavorazioni eseguite dal 14 marzo 2020 (data di sottoscrizione del "Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro") e per tutta la durata dello stato di emergenza sul territorio nazionale dichiarata con delibera del Consiglio dei Ministri 31 gennaio 2020 e comunque fino al termine dell'ulteriore proroga della durata dello stato di emergenza.

Gli aumenti degli oneri aziendali per la sicurezza nelle spese generali, con le decorrenze sopra indicate, si applicano dopo l'entrata in vigore delle disposizioni regolamentari attuative dell'art. 7 ter della legge provinciale n. 2 del 2020.

Si dà atto infine che con l'adozione di questo provvedimento cessa di avere efficacia quanto previsto al punto 5 dell'ordinanza provinciale del 6 maggio 2020.

Tanto premesso,

LA GIUNTA PROVINCIALE

- udito il relatore;
- visti gli atti citati in narrativa;
- visto l'art. 7 ter della l.p. n. 2/2020;
- visto l'art. 13 della l.p. 10 settembre 1993 n. 26 in materia di lavori pubblici di interesse provinciale;

- sentite le organizzazioni imprenditoriali, professionali e sindacali di categoria, in ordine all'elenco prezzi provinciale in approvazione;
- a voti unanimi espressi in forma di legge,

delibera

1. di approvare l'allegato A parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, recante le disposizioni operative per il riconoscimento dei costi diretti derivanti dall'applicazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del COVID-19 negli ambienti di lavoro;
2. di dare atto che con l'adozione di questo provvedimento cessa di avere efficacia quanto previsto dal punto 5 dell'ordinanza del 6 maggio 2020;
3. di riconoscere, fino a diversa determinazione della Provincia, nei contratti di lavori e nei contratti di servizi tecnici di direzione lavori e di coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione relativi ai medesimi contratti di appalto di lavori, un aumento degli oneri aziendali per la sicurezza nelle spese generali:
 - di due punti percentuali dell'importo da liquidare, escluse le voci della sicurezza, nei contratti dove opera una sola impresa, di qualsiasi tipologia;
 - di tre punti percentuali dell'importo da liquidare, escluse le voci della sicurezza, nei contratti dove operano più imprese e riguardano lavori stradali e infrastrutturali;
 - di quattro punti percentuali dell'importo da liquidare, escluse le voci della sicurezza, nei contratti di opere civili, diversi dalle precedenti tipologie;
4. di dare atto che nei contratti di servizi e di forniture, il direttore dell'esecuzione può proporre al responsabile del procedimento l'aumento degli oneri aziendali per la sicurezza nelle spese generali previste nel contratto originario, connesso ai maggiori costi a carico degli operatori economici dovuti alla revisione delle procedure lavorative e gestionali a seguito della pandemia in atto, in occasione dell'eventuale adozione della modifica contrattuale conseguente all'applicazione delle vigenti misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus COVID-19 negli ambienti di lavoro;
5. di stabilire che i costi aziendali per la sicurezza di cui ai punti 3 e 4 sono riconosciuti limitatamente ai cantieri attualmente aperti, per quelli sospesi che saranno riaperti e per quanti saranno consegnati durante la fase emergenziale COVID-19, relativamente alle lavorazioni contabilizzate o le lavorazioni eseguite dal 14 marzo 2020 (data di sottoscrizione del "Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro") e per tutta la durata dello stato di emergenza sul territorio nazionale dichiarata con delibera del Consiglio dei Ministri 31 gennaio 2020 e comunque fino al termine dell'ulteriore proroga della durata dello stato di emergenza;
6. di disporre che gli aumenti degli oneri aziendali per la sicurezza nelle spese generali di cui ai punti 3 e 4, con le decorrenze sopra indicate, si applicano dopo l'entrata in vigore delle disposizioni regolamentari attuative dell'art. 7 ter della legge provinciale n. 2 del 2020;
7. di dichiarare, per le motivazioni esposte in premessa, che l'elenco prezzi provinciale per l'anno 2018 approvato con deliberazione n. 2322 del 28 dicembre 2017 è applicabile, come parametro di riferimento sia nella fase di progettazione e di affidamento lavori sia nell'eventualità di

definizione o di concordamento di nuovi prezzi, anche per gli anni 2019 e 2020;

8. di approvare l'allegato B parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, contenente, per l'anno 2020, un aggiornamento all'elenco prezzi di cui al precedente paragrafo, relativo alle misure organizzative da adottare per tutelare la sicurezza nei cantieri delle opere pubbliche contrastando e contenendo la diffusione del virus Covid-19;
9. di disporre la pubblicazione della presente deliberazione e dell'allegato B sul Bollettino Ufficiale della Regione Trentino Alto-Adige/Südtirol come prescrive l'art. 13 della L.P. 10 settembre 1993 n. 26 in materia di lavori pubblici di interesse provinciale;
10. di disporre la comunicazione della presente deliberazione al Commissario del Governo per la Provincia autonoma di Trento, al Consiglio delle autonomie locali ed al Consiglio provinciale ai sensi dell'art. 1, comma 7 della lp 3/2020;
11. di disporre la pubblicazione della presente deliberazione sul sito istituzionale della Provincia autonoma di Trento;
12. di dare atto che contro la presente deliberazione è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa nel termine di sessanta giorni dalla pubblicazione ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di giorni centoventi.

Adunanza chiusa ad ore 12:35

Verbale letto, approvato e sottoscritto.

Elenco degli allegati parte integrante

001 ALLEGATO A - Disposizioni attuative

002 ALLEGATO B - Elenco prezzi e Analisi prezzi

IL PRESIDENTE
Maurizio Fugatti

IL DIRIGENTE
Luca Comper